

14. DIVIETI

Sono oggetto di sanzione le A.S. che:

a) non effettuano una gara autorizzata senza provati e validi motivi di forza maggiore, riconosciuti come tali dall'Organo competente che ha approvato la gara, senza adempiere a quanto previsto dalle norme generali del Regolamento Tecnico Federale;

b) ammettono ad una gara tiratori non in possesso della prescritta tessera federale;

c) durante una gara non mettono a disposizione collaboratori sufficienti e capaci per la buona tenuta dell'amministrazione e per la registrazione dei risultati;

d) divulgano, programmano o effettuano una gara non autorizzata dal competente Organo Federale o organizzano una gara in modo difforme rispetto all'autorizzazione rilasciata dal competente Organo Federale;

e) permettono la disputa di poules preorganizzate;

f) non vigilano affinché vengano rispettate le norme, sullo svolgimento di una gara, previste dai regolamenti tecnici e dalle circolari federali;

g) ospitano, disputano e organizzano lo svolgimento di gare di specialità di tiro a volo non regolamentate dalla FITAV.

Le sanzioni sono applicate dal Giudice di 1° Grado su richiesta del Procuratore Federale, al quale deve essere data notizia dell'infrazione eventualmente commessa. Le ammende dovranno essere versate alla FITAV entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione passata in giudicato. In caso contrario la A.S. verrà deferita al Procuratore Federale per l'apertura di un ulteriore procedimento disciplinare.